



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/fp

Roma, 20 MAR. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Larino
Via Asia 3/A
86039 Termoli (CB)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 62/2017_ Cancellazione Albo "ragioniere commercialista" _nuova iscrizione nell'Albo

Facendo seguito al quesito formulato in data 21 febbraio 2017 con cui l'Ordine chiede di sapere se un "ragioniere commercialista", iscritto nel Collegio dei ragionieri e periti commerciali nel 2006 e confluito nell'Albo unico, possa, in qualunque momento, chiedere la cancellazione dall'Albo senza perdere il diritto ad esserne nuovamente iscritto, si rappresenta quanto segue.

In via generale, si osserva che tutti i "ragionieri commercialisti" che hanno conseguito l'abilitazione secondo l'ordinamento previgente alla riforma del 1992, hanno diritto ad iscriversi nella sez. A dell'albo in qualunque momento e la sopravvenuta cancellazione in nessun caso fa perdere a tali professionisti il diritto ad esservi reinscritti.

Il dubbio che si era posto all'indomani della costituzione dell'albo unico per i ragionieri abilitati anteriormente alla suddetta riforma e che alla data del 1° gennaio 2008 non erano iscritti nella sezione A dell'albo è stato superato a seguito di alcuni interventi giurisprudenziali in tema di diritti quesiti¹. Recependo e sviluppando tale giurisprudenza, il Consiglio Nazionale si è espresso più volte nel senso di riconoscere a tutti i ragionieri che abbiano conseguito l'abilitazione secondo il regime previgente alla citata riforma del 1992 il diritto di iscriversi (e reinscrivere) nella sezione A dell'albo².

Nel caso in questione, posto che il professionista in esame risulta ancora iscritto nell'Albo, si ritiene che potrà chiedere la cancellazione e la successiva reinscrizione in qualunque momento in qualsiasi Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le ragioni suesposte.

Con i migliori saluti.

Francesca Majone

¹ Cassazione Civile Sent. n. 5527 del 5 aprile 2012.

² Si rinvia, per approfondimenti, alla risposta fornita al P.O. 86/2014, pubblicata sul sito istituzionale www.commercialisti.it nella sezione Pronto Ordini.